

R.G. 3875/2024**TRIBUNALE DI TARANTO**
Seconda sezione civile

Il Giudice

pronunciando sull'istanza *ex art. 19 CCII*, depositata con ricorso in data 6 dicembre 2024 da _____, avente sede legale in _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti _____

a scioglimento della riserva assunta in data 11 febbraio 2025,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso che:

- con il ricorso *ex art. 19 CCII*, depositato in data 6 dicembre 2024, la società istante ha chiesto, nei confronti di _____, la conferma, per la durata massima di 120 giorni, delle misure protettive del patrimonio necessarie a condurre a termine le trattative, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi d'impresa in atto interessante l'intero _____, controllato dalla _____ e del quale fa parte, insieme ad altre cinque società, anche la _____ avente come oggetto sociale il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento;
- la procedura di composizione negoziata cui accede l'odierna istanza di conferma delle misure protettive ricade nella previsione di cui all'art. 25 CCII. Si tratta cioè, di un'iniziativa unitaria assunta dalla società controllante e dalle altre società del gruppo, che hanno presentato, ai sensi appunto dell'art. 25, comma 1, CCII, al segretario generale della CCIAA di Bari, ove, ai sensi del comma 2, è iscritta la holding, un'unica istanza di nomina dell'esperto;

ritenuto che nella fattispecie in esame, e diversamente dalla *ratio* e da quanto previsto per la composizione negoziata di gruppo dall'art. 25 CCII, tre società del gruppo, tra cui l'odierna istante, hanno presentato, davanti a Tribunali diversi, altrettante autonome domande di conferma delle misure protettive e cautelari, in palese distonia rispetto all'originaria scelta di avviare un percorso unico nell'alveo degli artt. 12 ss. CCII, nel corso del quale anche le



valutazioni incidentali rimesse all'autorità giudiziaria possano essere condotte e approfondite in modo unitario scongiurando il rischio di decisioni atomistiche e contrastanti per le diverse società coinvolte nella procedura;

considerato che, con riguardo ai rilevati profili di competenza per la domanda di conferma delle misure protettive chieste dalla società o dalle società del gruppo, il comma 4 dell'art. 25 CCII prevede che il criterio di collegamento previsto dall'art. 27 CCII debba essere riferito «alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497 *bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2»;

evidenziato quindi che tale disposizione enuncia un criterio di collegamento principale, riferito alla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, risultante dalla pubblicità dell'art. 2497 *bis* c.c., e uno sussidiario, applicabile in difetto del primo, riferito alla singola società che, all'interno del gruppo, presenti la maggiore esposizione debitoria;

osserva quanto segue:

1. L'art. 2497 *bis* c.c. impone la pubblicizzazione della soggezione all'altrui direzione unitaria con il duplice obiettivo di (i) informare il mercato circa l'appartenenza della società eterodiretta ad un gruppo e (ii) agevolare l'individuazione del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tuttavia, l'assolvimento delle formalità pubblicitarie non ha, in ogni caso, alcuna efficacia costitutiva del gruppo: «*ciò che prevale è, invece, il principio di effettività, in virtù del quale assume rilievo la situazione di fatto esistente al momento dell'inizio, dello svolgimento e della cessazione dell'attività del gruppo*» (Cass. n. 24943 del 2019). Peraltro, l'art. 2947 *sexies* c.c. introduce una presunzione legale semplice di direzione e coordinamento in capo alla società che sulle altre esercita un controllo, diretto o indiretto, di diritto o di fatto, secondo quanto prevede l'art. 2359 c.c.: quest'ultima disposizione, in particolare, al comma 1, n. 1), contempla proprio l'ipotesi di controllo interno di diritto, nella quale la *holding* disponga, come nella fattispecie in esame, della totalità o della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata. Nella stessa direzione, nella legislazione speciale, si muove l'art. 2, lett. h), CCII, che ribadisce la presunzione, salvo prova contraria, della sussistenza del potere di direzione e coordinamento delle società del gruppo in capo alla società o all'ente che le controlla, direttamente o indirettamente.

È evidente che in fattispecie di gruppi verticali “palesi” e a struttura semplice, come nel caso della _____, che dalle visure societarie del registro delle imprese risulta unica proprietaria della totalità delle quote nominali di tutte le altre società del gruppo, non possano sussistere dubbi in ordine all'individuazione della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento delle altre, né il mancato rispetto delle forme pubblicitarie imposte dall'art. 2497 *bis* c.c. può di per sé, e in contrasto con il principio di effettività, revocare in forse tale incontrastato assetto interno di controllo.

Il criterio sussidiario del maggiore indebitamento previsto dall'art. 25, comma 4, CCII rimane allora destinato ad operare nelle sole ipotesi in cui non sia possibile individuare, all'interno del gruppo, l'ente con poteri di direzione, per carenza di pubblicità e per inapplicabilità della presunzione legale di cui all'art. 2497 *sexies* c.c. e all'art. 2 CCII, e dunque nelle sole ipotesi in cui



vi sia oggettiva incertezza in ordine alla identificazione della società sovraordinata: si pensi, ad esempio, alle fattispecie di gruppi orizzontali, ove la direzione concertata derivi da accordi contrattuali tra le società del gruppo che non si trovino in posizione di subordinazione l'una rispetto all'altra, oppure ai gruppi a struttura complessa e a quelli a catena con partecipazioni reciproche o circolari.

Pertanto, nel caso in esame, così come la _____, si sensi dell'art. 25, comma 2, CCII, aveva presentato l'istanza unitaria di composizione negoziata per le società del gruppo alla Camera di Commercio di Bari, ove risulta iscritta la società che ne esercita, per controllo proprietario totalitario, l'eterodirezione, allo stesso modo la *holding* avrebbe dovuto presentare un'unica istanza di conferma delle misure protettive e cautelari innanzi al Tribunale di Bari, competente in base alla sede della stessa; ne deriva, per contro, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCII, l'incompetenza del Tribunale di Taranto a pronunciarsi sulla odierna domanda ex art. 19 CCII.

2. Né, per altro verso, l'inammissibilità della odierna domanda ovvero la competenza dell'intestato Tribunale possono predicarsi sulla scorta di quanto osserva nei propri scritti _____, ovvero in considerazione di non condivisibili profili di intersezione tra discipline differenti, secondo cui dovrebbe trovare applicazione, anche ai rapporti tra ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e procedimento per la conferma delle misure protettive, il principio di prevenzione della pendenza, in forza del quale, ai sensi dell'art. 7 CCII, «le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41»: invero, come si evince sin dalla semplice lettura in progressione dei Titoli del Codice della Crisi, la composizione negoziata, procedura che ha chiaramente natura e svolgimento privatistico, e il relativo incidente processuale, rappresentato dal procedimento per la conferma delle misure protettive, trovano disciplina autonoma nel Titolo II, mentre l'art. 7 esprime un "principio processuale" di carattere generale (Titolo I), espressamente applicabile alle «domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza», regolamentate nei Titoli III e IV, e alle «procedure di insolvenza» di cui al Titolo V.

In altre parole, la composizione negoziata gode di una disciplina autonoma estranea al procedimento unitario e che non si presta ad essere dallo stesso contenuta: persino la sua parentesi giurisdizionale prende testualmente a prestito la sua forma processuale da una fonte normativa autosufficiente ed esterna al codice della crisi, ovvero dal rito cautelare uniforme di cui agli artt. 669 *bis* ss. c.p.c., con l'espressa esclusione degli artt. 669 *octies*, primo, secondo e terzo comma, e dell'art. 669 *novies*, primo comma.

3. L'incompetenza del Tribunale adito per la conferma delle misure protettive impone, nell'alveo del rito cautelare uniforme e ai sensi del richiamato art. 669 *septies* c.p.c. (art. 19, comma 7, CCII), il rigetto in rito della domanda con la conseguente revoca delle misure. Infatti, per le stesse ragioni sistematiche già enucleate nel precedente § 2., non può trovare applicazione alla presente statuizione di incompetenza il meccanismo della *translatio iudicii* d'imperio previsto dall'art. 29 CCII nell'ambito di un procedimento, quello per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza, del tutto estraneo alla odierna materia.



4. Tenuto conto della novità e della complessità delle questioni affrontate, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nella formulazione risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti agli artt. 18 e 19 CCII,

rigetta per incompetenza il ricorso *ex art. 19 CCII* depositato da _____ in data 6 dicembre 2024 e, per l'effetto, dispone la revoca delle misure protettive;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, all'Esperto e al Registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Taranto, 28 febbraio 2025

Il Giudice

Raffaele Viglione

